



CONVENZIONE TRA IL MIPAAF E LA REGIONE DEL VENETO PER L'IMPIEGO DELLE  
UNITA' CARABINIERI FORESTALI NELL'AMBITO DELLE MATERIE DI COMPETENZA  
REGIONALE

IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI, nella persona del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali e la REGIONE del VENETO, nella persona del Presidente,

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 recante Codice della Protezione Civile;

VISTO il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale";

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni, compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 1999, n. 300, "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 227, "Orientamento e modernizzazione del settore forestale a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57";

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il "Codice dell'ordinamento militare";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 "Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne e dei relativi personali e uffici";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, "Attuazione della delega di cui all'art. 11 della legge 22 luglio 1975, n. 382";

VISTE le leggi regionali 13 settembre 1978, n. 52; 15 gennaio 1985, n. 8; 18 aprile 1995, n. 33;

VISTO il Protocollo d'Intesa tra l'Arma dei Carabinieri e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sottoscritto alla presenza del Ministro dell'Interno, il 5 aprile 2017, recante la disciplina degli ambiti d'intervento e delle attività di collaborazione tra l'Arma e il Corpo Nazionale in materia di contrasto agli incendi boschivi di cui all'art. 2 della legge 21 novembre 2000, n. 353;

VISTA la legge regionale 12 dicembre 1993, n. 50;

VISTO il Piano d'Azione nazionale per il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici, approvato dalla Conferenza Stato Regioni con Accordo n. 37/CSR del 30.03.2017 (G.U. Serie Generale n. 120 del 25.05.2017);



3127ee54



## PREMESSO CHE:

- a. in data 15 dicembre 2005, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha approvato, in attuazione dell'art. 4 della Legge 6 febbraio 2004, n. 36, l'Accordo Quadro Nazionale (di seguito denominato AQN), recante i rapporti tra il Corpo Forestale dello Stato e le Regioni;
- b. l'articolo 13, comma 5, del d.lgs. 177 del 2016 riconosce al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali la facoltà di stipulare, nelle materie oggetto delle funzioni già svolte dal Corpo Forestale dello Stato e trasferite all'Arma dei Carabinieri, specifiche convenzioni con le Regioni per l'affidamento di compiti propri delle regioni stesse sulla base dell'AQN approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera l), del D.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, recante *“Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali”*;
- c. con Accordo n. 37/CSR del 30.03.2017 la Conferenza Stato Regioni ha approvato il Piano d'Azione nazionale per il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici, che prevede l'implementazione di specifiche attività di contrasto al bracconaggio, anche con l'impiego di Unità Cinofile Antiveleno, da parte delle Regioni e Province autonome e dei Comandi Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri;
- d. in tema di gestione dei Grandi Carnivori selvatici (Lupo, Orso, lince, Sciacallo dorato), il Corpo Forestale dello Stato prima e successivamente l'Arma dei Carabinieri hanno partecipato assieme all'Amministrazione regionale del Veneto a diversi Progetti comunitari (LIFE09/NAT/IT/000160 ARCTOS, LIFE12/NAT/IT/000807 WOLFALPS, LIFE13/NAT/SI/000550 DINALP BEAR), nell'ambito dei quali sono stati definiti protocolli operativi sul monitoraggio, gestione delle emergenze, antibracconaggio ed è stata attuata la formazione specifica di personale istituzionale regionale, provinciale e dell'Arma, che hanno consolidato negli anni una fattiva collaborazione *de facto* tra l'Amministrazione regionale del Veneto e l'Arma sullo specifico tema dei Grandi carnivori selvatici;
- e. la Regione Veneto (di seguito Regione), titolare delle funzioni nelle materie trasferite ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dei Decreti legislativi 4 giugno 1997, n. 143 e 31 marzo 1998, n. 112, per il migliore svolgimento delle attività istituzionali intende avvalersi dell'Arma dei Carabinieri, in un quadro di proficua collaborazione interistituzionale, per:
  - 1) la perimetrazione delle superfici percorse dal fuoco, ai sensi della legge n. 353/2000, in termini di supporto ai comuni nella identificazione delle aree percorse dal fuoco, anche utilizzando tecnologie innovative messe a disposizione dalla Regione (rilevamenti con GPS, aerei, altro);
  - 2) la vigilanza e il controllo in materia di foreste, caccia, pesca e patrimonio agro-silvo-pastorale previste da leggi regionali;
  - 3) il monitoraggio e la rilevazione statistica in materia di foreste e di patrimonio agro-silvo-pastorale;
  - 4) la vigilanza e il controllo in materia di polizia idraulica e veterinaria;
  - 5) gli adempimenti connessi con l'attuazione della direttiva CEE/105/99, nel rispetto del decreto legislativo n. 386/2003, riguardante la commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione;



3127ee54



- 6) la collaborazione nelle attività di controllo, prevenzione e previsione dei rischi a supporto di compiti di protezione civile di rilievo regionale;
- f. l'Arma dei Carabinieri per le attività di elevata specializzazione a tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare si avvale dell'Organizzazione forestale, ambientale e agroalimentare, che opera a sostegno o con il supporto dell'Organizzazione territoriale, ai sensi dell'art. 174 bis, comma 1, del Codice dell'Ordinamento Militare, di cui al D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66;
- g. le Parti, di comune accordo, procedono alla sottoscrizione di un accordo convenzionale, recependo le modifiche introdotte dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, con riferimento alle funzioni trasferite all'Arma dei Carabinieri nei settori ad elevata specializzazione;
- h. ai sensi dell'AQN, i compiti affidati all'Arma dei Carabinieri dalla Regione sono espletati nell'ambito dell'autonomia gestionale di ciascun Ente contraente, secondo gli indirizzi, i termini e le modalità individuati dalla Regione;
- i. la convenzione individua i compiti da affidare all'Arma dei Carabinieri tra quelli indicati nell'art. 3 del richiamato AQN, gli obiettivi da raggiungere e gli oneri finanziari o altri oneri a carico della Regione, da corrispondere per l'espletamento delle funzioni affidate;
- j. ai sensi del predetto AQN, la convenzione deve prevedere l'istituzione di una commissione paritetica al fine della soluzione di eventuali controversie nell'attuazione del rapporto convenzionale.

IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI E LA  
REGIONE VENETO SOTTOSCRIVONO LA SEGUENTE CONVENZIONE

Art. 1

*Oggetto e finalità*

1. La presente convenzione, in attuazione dell'articolo 13, comma 5, del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 177, disciplina i rapporti tra la Regione del Veneto e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito Ministero, per l'impiego del personale dell'Arma dei Carabinieri per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui ai successivi articoli.
2. I compiti e le funzioni affidati all'Arma dei Carabinieri dalla Regione sono espletati nel rispetto dell'autonomia gestionale e organizzativa delle Parti contraenti.

Art. 2

*Rapporti istituzionali*

1. I rapporti istituzionali di cui alla presente convenzione intercorrono tra la Regione e il Ministero.
2. È istituita una Commissione paritetica costituita da quattro membri, di cui due nominati dal Ministero e due nominati dalla Direzione regionale competente in materia di foreste e di attività antincendi boschivi.



3127ee54



3. La Commissione, dotata di proprio regolamento interno, stabilisce gli indicatori di valutazione per la verifica annuale dell'adempimento dei programmi operativi conseguenti all'applicazione della presente convenzione ed è competente a dirimere le divergenze operative e amministrative eventualmente sorte tra le Parti.
4. La partecipazione alla Commissione non comporta ulteriore trattamento economico fisso e continuativo.

### Art. 3

#### *Ambiti d'impiego e attività*

1. L'Arma dei Carabinieri, per il tramite del Comando Regione Carabinieri Forestale "Veneto", collabora con la Regione per lo svolgimento dei compiti di seguito indicati.

#### A. Prevenzione degli incendi boschivi e protezione civile

L'Arma dei Carabinieri:

- 1) fornisce i dati relativi alle perimetrazioni delle superfici percorse dal fuoco, ai sensi della Legge n. 353 del 2000;
- 2) nell'acquisire le segnalazioni incendi che pervengono al numero di pubblica utilità 1515, si impegna a trasferire tali segnalazioni al numero della Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) indicato dalla Regione; la SOUP trasferisce all'Arma tutte le informazioni acquisite per attività di investigazione e prevenzione;
- 3) svolge attività di sorveglianza sui territori regionali a rischio di incendio boschivo e prevenzione dei comportamenti pericolosi in attuazione delle previsioni della legislazione regionale;
- 4) si raccorda costantemente con la SOUP per ottenere le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività investigative di competenza per l'accertamento delle responsabilità in materia di incendi boschivi;
- 5) nel condurre le attività investigative, si impegna, quando possibile, all'invio di un proprio rappresentante sul teatro delle operazioni di spegnimento che verificherà l'osservanza delle disposizioni normative di settore, fornirà, ove necessario, informazioni per il raggiungimento dei siti e darà indicazioni sulle caratteristiche vegetazionali e orografiche degli stessi;
- 6) collabora nelle attività di controllo, prevenzione e previsione dei rischi a supporto di compiti di protezione civile di rilievo regionale;
- 7) collabora nei tavoli tecnici regionali appositamente costituiti per la redazione di normativa, regolamenti, documenti di pianificazione e procedurali in materia di incendi boschivi;
- 8) collabora con la Regione nella ideazione e nella realizzazione di attività di promozione, educazione e divulgazione in materia di incendi boschivi, anche grazie alla realizzazione di appositi strumenti e sussidi formativi ed informativi messi a disposizione dalla Regione.



3127ee54



## B. Tutela del patrimonio agro-silvo-pastorale regionale

L'Arma dei Carabinieri:

- 1) svolge attività di vigilanza e controllo in materia di foreste e di patrimonio agropastorale, secondo le previsioni della normativa regionale;
- 2) partecipa all'attività regionale di informazione e prevenzione delle violazioni in campo forestale;
- 3) svolge, in collaborazione con gli Uffici Regionali, rilevazioni statistiche del patrimonio forestale e degli interventi nel settore agro-silvo-pastorale;
- 4) distribuisce la modulistica relativa all'applicazione delle leggi regionali ed ai relativi regolamenti attuativi in materia agro-silvo-pastorale, fornendo il supporto tecnicooperativo per la compilazione della stessa, anche qualora si tratti di modulistica telematica;
- 5) contribuisce all'informazione e alla diffusione dei corretti adempimenti riferiti al Regolamento (UE) n. 995/2010 (Due Diligence);
- 6) partecipa alle fasi di informazione, raccolta dati e successive verifiche riferite al censimento ed alla protezione degli alberi monumentali;
- 7) verifica, in collaborazione con gli Uffici regionali, la classificazione di soprassuoli arborei e arbustivi come aree boscate, anche ai fini della determinazione della sussistenza del vincolo paesaggistico di cui all'art. 142, comma 1, lettera g) del d.lgs. 42/2004;
- 8) verifica almeno il 5% delle comunicazioni semplici, il 5% delle istanze di taglio e il 5% delle trasformazioni del bosco in altra destinazione d'uso del suolo; a tal fine i Gruppi Carabinieri Forestale e le Stazioni Carabinieri Forestale accedono alla Banca dati delle utilizzazioni forestali. La Regione provvede affinché vengano assegnate al personale indicato dal Comando Regione le relative abilitazioni;
- 9) comunica semestralmente alla Direzione regionale competente in materia di foreste l'importo e la tipologia delle sanzioni elevate in materia forestale e di vincolo idrogeologico suddivise per provincia;
- 10) collabora nei tavoli tecnici regionali appositamente costituiti per la redazione di normativa, regolamenti, documenti di pianificazione e procedurali in materia agrosilvopastorale;
- 11) collabora con la Regione nella ideazione e nella realizzazione di attività di promozione, educazione e divulgazione in materia di gestione forestale, anche grazie alla realizzazione di appositi strumenti e sussidi formativi e informativi messi a disposizione dalla Regione;
- 12) svolge i seguenti adempimenti connessi all'attuazione della Direttiva CEE/105/99, nel rispetto del d.lgs. n. 386/2003 riguardante la produzione e commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione:
  - a) supporto al rilascio delle licenze alla produzione e commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione;
  - b) rilascio dei certificati principali di identità clonale e di idoneità alla distribuzione per materiali forestali di moltiplicazione iscritti al Registro Nazionale dei Cloni Forestali;
  - c) rilascio dei certificati di provenienza per materiali forestali di moltiplicazione provenienti da popolamenti da seme classificati dalla Regione;
  - d) attività di controllo delle fasi di raccolta, produzione e commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (Riferimenti: d.lgs. n. 386/2003 Articolo 14 comma 2, lettera g); Articolo 15);



3127ee54



e) partecipa alle fasi di informazione, raccolta dati e successive verifiche riferite alla produzione in vivaio"

13) collabora alle azioni di prevenzione e difesa fitosanitaria dei popolamenti forestali.

#### C. Altre materie

##### L'Arma dei Carabinieri:

- 1) espleta, in collaborazione con la Direzione regionale competente e con i soggetti gestori, attività di prevenzione e vigilanza nelle aree protette regionali e nei territori della Rete Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria, Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale);
  - 2) collabora con le A.S.L. nell'esecuzione di verifiche e controlli in materia di polizia veterinaria regionale.
  - 3) Agisce in coordinamento con la competente Direzione regionale e con le Polizie provinciali nell'attuazione delle attività di competenza di contrasto del bracconaggio e degli illeciti nei confronti della fauna selvatica previste dal "Piano d'Azione nazionale per il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici", incluse le attività di prevenzione, bonifica e repressione dell'uso di bocconi e esche avvelenate attraverso l'impiego del Nucleo Cinofilo Antiveleno regionale e delle Unità Cinofile Antiveleno dell'Arma, con particolare riferimento alle aree blackspot individuate nell'ambito del Piano medesimo;
  - 4) Collabora con la competente Direzione regionale nelle attività di gestione dei Grandi Carnivori selvatici (monitoraggio, accertamento dei danni da predazione sul bestiame domestico, antibracconaggio, gestione dei soggetti problematici e delle situazioni di emergenza, formazione e aggiornamento del personale, ecc), secondo i protocolli operativi condivisi a livello regionale, alpino e nazionale e le attività previste da specifici Progetti in essere, in coordinamento con le Polizie provinciale.
  - 5) espleta, in collaborazione con le Direzioni regionali competenti, attività di vigilanza di cui al Programma annuale operativo regionale generale, in attuazione al Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 novembre 2017 concernente il "Piano generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati", in particolare sui controlli di cui ai seguenti punti dell'Allegato I al citato Decreto ministeriale:
    - a) II. Attività di vigilanza relativa all'immissione sul mercato di OGM come tali o contenuti in prodotti, esclusa la coltivazione (OGM autorizzati ai sensi della direttiva 2001/18/CE e OGM autorizzati ai sensi del Regolamento (CE) n. 1829/2003);
    - b) IV. Attività di vigilanza sul rispetto dei divieti di coltivazione adottati ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 così come modificato e integrato dal decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227;
    - c) VI. Attività di vigilanza relativa all'emissione deliberata nell'ambiente o all'immissione in commercio di OGM non autorizzati.
2. Le Direzioni regionali competenti inviano al Comando Regione Carabinieri Forestale "Veneto" le circolari esplicative e le direttive nelle materie oggetto della presente Convenzione.



3127ee54



3. La Regione s'impegna a versare sull'apposito capitolo dello Stato le somme relative alle spese di notifica dei verbali irrogati in nome e per conto della Regione medesima.

## Art. 4

*Programmi operativi*

1. Le attività individuate all'art. 3 della presente convenzione saranno attuate sulla base di programmi operativi annuali, approvati dalle competenti strutture della Regione e dal Comando Regione Carabinieri Forestale "Veneto".
2. I programmi operativi annuali definiscono le attività da svolgere nell'anno di riferimento nonché le modalità di attuazione.

## Art. 5

*Durata*

1. La presente convenzione ha durata triennale ed entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione.
2. Le Parti si riservano la facoltà di concordare, mediante appositi atti aggiuntivi, modifiche o integrazioni della presente convenzione.

## Art. 6

*Riserbo nella trattazione delle informazioni*

1. Le Parti si impegnano – per sé, per i propri dipendenti e per i propri collaboratori – a non portare a conoscenza di terzi dati, informazioni, documenti e notizie di carattere riservato acquisiti in ragione della presente convenzione.
2. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nella presente convenzione saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni e delle linee guida del 2010 del Garante per la protezione dei dati personali.

## Art. 7

*Clausola di salvaguardia*

1. Le Parti si riservano la facoltà di recedere unilateralmente dal presente atto. Tale recesso potrà avvenire con preavviso almeno di 60 giorni fatte salve le prestazioni in corso di esecuzione che dovranno essere comunque ultimate.

## Art. 8

*Registrazione*

1. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo in quanto stipulato tra Enti pubblici, ai sensi dell'art. 16, tabella B, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, modificato dall'art. 28 del d.P.R. 30



3127ee54



dicembre 1982, n. 955 e sarà registrato in caso d'uso. Le relative spese restano a carico della parte che richiede la registrazione.

Art. 9

*Comunicazione*

1. Copia della presente convenzione, sottoscritta dalle Parti, è trasmessa alle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza.

Letto, approvato e sottoscritto,

Per il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali:  
Il Ministro ad interim  
On. Stefano Patuanelli

Per la Regione del Veneto:  
Il Presidente della Giunta Regionale  
Dott. Luca Zaia

Il presente accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.



3127ee54

